SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

Con l'entrata in vigore della Legge n. 162/2014 i coniugi, in alternativa alla separazione/divorzio dinanzi all'organo giudiziario competente (Tribunale), potranno concludere l'accordo di separazione o divorzio direttamente presso un avvocato o in Comune.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di gravi disabilità o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento.

Termini del Procedimento

Per il deposito degli accordi da parte degli avvocati, gli stessi verranno protocollati al momento e trascritti nei 7 giorni successivi.

Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo. Si precisa che la data stabilita di comune accordo per il secondo incontro non può essere modificata per alcun motivo, pena la non conclusione del procedimento.

Modalità Pagamento

All'atto del primo appuntamento dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16.00 (sedici euro), con pagamento in contanti all'ufficiale di stato civile. Verrà rilasciata apposita ricevuta.

Sentenze straniere: riconoscimento, trascrizione e/o annotazione

Le sentenze di divorzio emesse in uno stato estero vengono trasmesse dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o presentate su istanza degli interessati.

La Corte d'Appello trasmette la sentenza di delibazione di nullità ecclesiastica.

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 della Legge n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.

La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.

Il matrimonio deve essere stato celebrato a San Vittore Olona o trascritto nel caso sia stato contratto all'estero.

CASISTICA:

- Sentenze emesse nei Paesi Extra Comunitari ed in Danimarca, nonchè quelle emesse prima del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:

- istanza (vedi allegato)

- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;

- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.

La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione).
tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato).

Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.

E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.

- Decisioni emanate da Autorità di Paesi appartenenti all'Unione Europea (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:

- istanza (vedi allegato)

- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;

- se necessaria, copia autentica della decisione emessa dall'Autorità straniera esente da legalizzazione.

Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:

- o dall'Autorità diplomatica all'estero;

- o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);

- o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzi al cancelliere del Tribunale).

Se si tratta di decisione contumaciale si deve inoltre produrre:

- l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;

- documento che il convenuto ha accettato la decisione.

Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.

- è necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003

ITER DELLA PROCEDURA

L'Ufficiale di Stato Civile trascrive la sentenza, provvede ad eseguire l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per gli sposi, all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l'annotazione. La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile.